



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 gennaio 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0005 (CNS)**

**5335/18
ADD 3**

**FISC 21
ECOFIN 33
IA 24**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 gennaio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	SWD(2018) 8 final
----------------	-------------------

Oggetto:	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2018) 8 final.

All.: SWD(2018) 8 final



Bruxelles, 18.1.2018
SWD(2018) 8 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di direttiva del Consiglio

**recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote
dell'imposta sul valore aggiunto**

{COM(2018) 20 final} - {SWD(2018) 7 final}

Scheda di sintesi
Valutazione d'impatto sulle aliquote IVA
A. Necessità di agire
Per quale motivo? Qual è il problema affrontato?
Nel 1967, quando il sistema comune dell'IVA è stato istituito, era stato assunto l'impegno a istituire un sistema dell'IVA definitivo fondato sul principio dell'imposizione nello Stato membro di origine. Con la creazione del mercato unico nel 1993 l'obiettivo di introdurre un sistema dell'IVA basato sull'origine era stato mantenuto e un regime transitorio dell'IVA, con le norme attuali sulle aliquote IVA, era entrato in vigore. La proposta relativa al sistema definitivo abbandona tale obiettivo e prevede l'attuazione di un sistema dell'IVA definitivo fondato sull'imposizione nello Stato membro di destinazione. Tuttavia le norme vigenti in materia di aliquote IVA sono tuttora coerenti con un sistema basato sull'origine e sono eccessivamente restrittive per un sistema dell'IVA fondato sulla destinazione. Inoltre, le disposizioni speciali che consentono ad alcuni Stati membri di derogare alle restrizioni non saranno più valide con l'entrata in vigore del sistema dell'IVA definitivo.
Qual è l'obiettivo di questa iniziativa?
L'iniziativa fissa in modo permanente l'aliquota IVA normale a un minimo del 15%. Il sistema dell'IVA definitivo realizzerà la parità di trattamento fra gli Stati membri e questi avranno la facoltà di concedere aliquote ridotte per determinati beni e servizi, se non vi è rischio di distorsione del funzionamento del mercato unico.
Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE?
I requisiti di sussidiarietà di cui all'articolo 113 del TFUE sono attuati nella direttiva IVA.
B. Soluzioni
Quali opzioni strategiche, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? È stata preferita un'opzione? Per quale motivo?
Sono state prese in considerazione due opzioni, che richiedono entrambe una modifica della direttiva IVA e la fissazione definitiva dell'aliquota normale dell'IVA a un minimo del 15%. L'opzione 1 mira a concedere le deroghe esistenti a tutti gli Stati membri, integrando le disposizioni nazionali nella direttiva IVA; tale obiettivo sarebbe tuttavia difficile da raggiungere. L'opzione prescelta 2 risolve il problema delle deroghe eliminando i vincoli che hanno creato la necessità di tali deroghe, vale a dire il minimo del 5% per le aliquote IVA ridotte e l'elenco dei beni e servizi cui possono essere applicate le aliquote IVA ridotte (allegato III), che sarebbe sostituito da un elenco negativo cui deve essere applicata l'aliquota normale.
Quali sono i sostenitori delle varie opzioni?
Gli Stati membri e coloro che hanno risposto alla consultazione pubblica aperta sostengono la parità di trattamento degli Stati membri.
C. Impatto dell'opzione preferita
Quali sono i vantaggi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?
L'opzione prescelta elimina effettivamente le restrizioni imposte agli Stati membri, che non sono più giustificate nell'ambito di un'imposizione fondata sul principio di destinazione, e fornisce una soluzione al problema della scadenza delle deroghe.
Quali sono i costi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?
L'opzione preferita richiede misure di salvaguardia per evitare i rischi potenziali.
Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese?
Il rischio di aumento dei costi di conformità derivante dalla maggiore complessità sarà limitato fornendo agli operatori informazioni sulle aliquote IVA sulla base di una classificazione statistica mediante un portale web modificato.
L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole?
Gli Stati membri continueranno a determinare l'eventuale incidenza sul bilancio. L'ampliamento del campo di applicazione delle aliquote IVA ridotte o l'abbassamento delle stesse senza misure compensative diminuirebbe il gettito IVA.
Sono previsti altri impatti significativi?
Una conseguenza della maggiore flessibilità per gli Stati membri potrebbe essere il rischio di un aumento del numero di contenziosi.

D. Tappe successive

Quando saranno riesaminate le misure proposte?

L'allegato III sarebbe riesaminato prima dell'entrata in vigore del sistema dell'IVA definitivo e, dopo l'entrata in vigore, l'elenco negativo richiederebbe un riesame periodico.